COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESAURO

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

IOZZELLI: Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale rino al 31 novembre 1962 nei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra dell'intendenza di finanza (526) 92

PRESIDENTE 92
BARONI, *Relatore* 92
IOZZELLI 92
NANNUZZI 92
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 92

ERMINI: Modificazioni e integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti d'istruzione universitaria (614);

MARTINO GAETANO: Modifiche ed integrazioni della legge 3 novembre 1961,numero 1255, concernente revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti d'istruzione universitaria e degli osservatori astronomici (642) . . . . . .

PRESIDENTE 93, 94, 95, 96, 97
DELL'ANDRO, *Relatore* 93, 94, 95, 97
NANNUZZI 93, 94, 95
ERMINI 94, 95
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 94, 95, 97

Proposta di legge) *Discussione*):

AMATUCCI: Sospensione dei termini per la cessazione dal servizio degli impiegati del ruolo tecnico sanitario dalla carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena (1234).

PRESIDENTE 98
BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 98

Votazione segreta:

PRESIDENTE 98

La seduta comincia alle 10,55.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cossiga e Malvestiti.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Iozzelli: Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale assunto sino al 31 dicembre 1962 nei servizi dell'amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra delle intendenze di finanza (526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge:

« Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale assunto sino al 31 dicembre 1962 nei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra delle intendenze di finanza » di iniziativa del deputato Jozzelli.

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo precedentemente predisposto in sede referente e trasmesso per il parere.

Il relatore, onorevole Baroni, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BARONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non ritengo vi sia bisogno di spendere molte parole per raccomandare alla vostra sensibilità l'accoglimento della proposta di legge in discussione.

Essa intende sodisfare ad una esigenza di carattere morale e sociale, procedendo alla sistemazione di coloro che, e sono soprattutto dei giovani, si trovano nelle condizioni previste dalla proposta di legge.

Si tratta di personale cui manca stabilità giuridica, sicurezza economica e qualunque prospettiva di carriera; situazione questa che nel clima di crescita sociale, civile e democratica del Paese ci sembra, quanto meno, anacronistica.

Per questi motivi il relatore è favorevole all'approvazione della proposta di legge, che a coloro che sono stati assunti sino al 31 dicembre 1962 nei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti danni di guerra delle intendenze di finanza, estende i benefici dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JOZZELLI. Quale proponente ringrazio il relatore e mi permetto di raccomandare alla Commissione un benevole esame della proposta.

NANNUZZI. Nel titolo del testo redatto in sede referente mi sembra rimanga la data di servizio previsto dalla proposta Jozzelli.

PRESIDENTE. Assicuro che sarà rettificata conformemente al contenuto del provvedimento.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge, che pone fine ad una grave situazione creatasi tra il personale del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione, nel testo predisposto dalla Commissione in sede referente e su cui è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Bilancio:

ART. 1.

Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalità dalle stesse stabilite, a coloro che comunque denominati ed assunti, purché entro il 15 maggio 1964, con retribuzione su fondi già stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra presso le intendenze di finanza.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1962, n. 959, è esteso all'Amministrazione del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della legge per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il predetto pe-

riodo concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutino segreto.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ermini: Modificazioni e integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (614); e Martino Gaetano: Modifiche ed integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici (642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: « Modificazioni e integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria », di iniziativa del deputato Ermini; e « Modifiche ed integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente revisione dei ruoli organici del personale noninsegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici », di iniziativa del deputato Martino Gaetano.

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole all'approvazione del testo unificato predisposto in sede referente e trasmessole per il parere.

Il relatore onorevole Dell'Andro ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Le due proposte di legge riguardano modifiche ed integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici.

Durante la discussione sul potenziamento delle attrezzature e dell'assistenza agli studenti delle università, si avvertirono diversi inconvenienti relativi alle esigenze della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Allo scopo di ovviare a tali inconvenienti, il Parlamento approvò la legge 3 novembre 1961, con cui furono istituiti alcuni ruoli della carriera direttiva e di concetto ritenuti indispensabili per il buon funzionamento delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Per la immissione nei ruoli suddetti, la legge prevedeva dei concorsi riservati ai dipendenti della stessa amministrazione, forniti del titolo di studio richiesto e che avessero già prestato servizio per un determinato numero di anni.

Durante la discussione della legge 3 novembre 1961, si crearono, pertanto, delle aspettative da parte del personale delle Università, che sperava in concessioni di benefici, data l'appartenenza da lungo tempo ai ruoli dell'amministrazione.

Tali aspettative non furono però soddisfatte appieno, perché, con la legge del 7 dicembre 1961, si determinò la possibilità di accedere ai nuovi ruoli, mediante esame speciale, soltanto per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, lasciando insoddisfatte le aspettative del personale degli Osservatori astronomici e degli Istituti di istruzione superiore e universitaria, che pur si trovava nella stessa situazione.

Ne è derivata, pertanto, una strana situazione, perché, mentre alcuni dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi, forniti del titolo di studio richiesto e di una certa anzianità di servizio possono essere ammessi a titolo speciale nei nuovi ruoli, gli altri, solo perché dipendenti dei ruoli universitari o degli osservatori astronomici, non possono beneficiare di tale possibilità.

NANNUZZI. Vorrei un chiarimento, onorevole relatore. So che ci sono i ruoli amministrativi e quelli dei dipendenti delle Università e degli osservatori astronomici: mi sembra di aver capito che a questi ultimi non sia concesso l'accesso ai nuovi ruoli; desidero aver conferma di ciò.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Lei ha compreso benissimo, onorevole Nannuzzi.

Per correggere tale situazione sono state presentate due proposte di legeg: l'una dall'onorevole Martino, l'altra dall'onorevole Ermini. La Commissione Pubblica Istruzione, in sede di parere, ne ha proposto un testo modificato, che il Relatore ritiene di dover far proprio e su cui la Commissione Bilancio ha già espresso il suo parere favorevole.

All'articolo 5, di tale testo dovrebbe, però, essere aggiunto il seguente comma:

« Il personale così trasferito sarà collocato nel ruolo di carriera direttiva nella qualifica e con l'anzianità, utile a tutti gli effetti, corrispondenti a quelle, di cui era provvisto nel ruolo di provenienza. Il collocamento e la eventuale successiva promozione alla qualifica immediatamente superiore saranno, in ogni caso, disposte in soprannumero, mentre il posto lasciato vacante nel ruolo di provenienza resterà indisponibile sino a quando l'interessato non sarà cessato dal servizio ».

NANNUZZI. Ma si parla di soprannumero ?

DELL'ANDRO, *Relatore*. In realtà, occorre lasciare vacante il posto nella qualifica di provenienza per non caricare lo Stato di ulteriori spese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ERMINI. La legge, che stiamo per varare, può sembrare di poco conto: essa è, invece, molto importante per l'amministrazione universitaria.

L'amministrazione universitaria è rimasta in gravi difficoltà. Nelle università, dal 1945 al 1961 è aumentato notevolmente il numero degli studenti, sono aumentate le facoltà e il numero degli istituti, mentre il personale addetto è rimasto lo stesso.

È avvenuto che, per far fronte alle conseguenti gravi difficoltà di ordine amministrativo, dovute anche al decentramento amministrativo nell'ambito delle singole amministrazioni, si sia ricorso al personale delle carriere esecutive, elevando il personale di concetto al livello direttivo di ragionieri e transitando il personale dei ruoli direttivi di ragioneria al ruolo amministrativo.

Con la legge di riordino dei ruoli del personale dei Provveditorati si è provveduto a sistemare il personale in relazione alle funzioni svolte. Noi, con la proposta di legge in esame, vogliamo provvedere a sistemare nello stesso modo il personale delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.

Circa il soprannumero di cui all'emendamento del relatore, esso è previsto per ovviare a pochissimi casi di persone, che dirigevano la ragioneria, e che, transitati nei ruoli amministrativi, essendo in possesso della laurea e degli altri titoli necessari, ora si vorrebbe che dopo 10 anni tornassero ai ruoli di ragioneria.

NANNUZZI. Ma perché dovrebbero essere immessi in soprannumero ?

ERMINI. Perché, altrimenti, aumentando l'organico deriverebbero maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con il soprannumero, invece, si evita tale inconveniente e, nello stesso tempo, si avvantaggiano i dipendenti dei ruoli amministrativi, che potranno continuare ad esser promossi, senza dover subire alcun intralcio nella carriera da parte del personale in soprannumero

Concludo, ricordando che l'approvazione delle proposte di legge è sollecitata anche dal Ministero della Pubblica Istruzione, che intende creare una effettiva corrispondenza nelle carriere tra qualifica e funzioni.

PRESIDENTE. Bisogna superare lo scoglio costituito dalla formulazione dell'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche la Commissione bilancio, a suo tempo, ha espresso parere contrario in proposito. Tale emendamento infatti, non è che il comma dell'articolo 5 della proposta Ermini, sul quale comma la V Commissione si è espressa in senso contrario.

ERMINI. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al testo unificato, tuttavia, se è necessario, si può rinunciare all'emendamento in questione, trattandosi di un semplice dettaglio.

NANNUZZI. Premetto che sono favorevole alla proposta di legge, ma vorrei fare alcune osservazioni.

Il testo unificato, che abbiamo dinanzi è lo specchio fedele del caos imperante nella amministrazione statale.

PRESIDENTE. Non nel settore universitario, dove si è sempre rivelata una efficienza assoluta.

NANNUZZI. Non a caso ho parlato di caos esistente nell'amministrazione statale.

Per quanto riguarda la questione del personale, si sente ancor più impellente il bisogno di una riforma delle carriere e dei ruoli.

Se non ricordo male, a questo proposito, il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, partecipando ad una delle pri-

me sedute di questa Commissione, dopo la costituzione del Governo, pregò di sospendere l'esame di provvedimenti particolari, essendo allo studio, di concerto con i sindacati, una riforma generale dell'organizzazione e delle strutture riguardanti il personale dell'amministrazione statale.

In questa proposta di legge le cose incomprensibili sono molteplici: la riserva dei posti, per esempio, e il tipo dei concorsi, che si rendono necessari per soddisfare le esigenze del personale: sono tutte eccezioni alla norma generale, che ormai da anni noi continuiamo ad adottare, sfaldando l'ordinamento e creando nuovi problemi.

Per esempio, già sono venuti da me (ma credo che voi tutti più o meno abbiate ricevuto queste visite) dipendenti delle università e degli Istituti d'istruzione superiore, che sono esclusi dai benefici di questi provvedimenti; se non avranno soddisfazione, sentendosi lesi da questo, chiederanno immediatamente l'adozione di altri provvedimenti riparatori.

Mi voglio riferire ad un caso specifico. Nella proposta di legge Martino, che poi è stata assorbita da questo testo unificato, c'era un articolo 4, che consentiva al personale di ruolo organico, proveniente dai ruoli aggiunti, di essere posto in condizioni di poter transitare nei ruoli aggiunti, per usufruire di tutti i vantaggi di cui tali ruoli godono.

ERMINI. Io non parlavo affatto di ruoli aggiunti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ermini si riferisce a posti lasciati vacanti nel ruolo di provenienza, e non menziona i ruoli aggiunti.

NANNUZZI. Il personale della carriera del ruolo organico, dicevo, ha chiesto che fosse consentito, come già abbiamo fatto con altre leggi, il passaggio dal ruolo organico a quello aggiunto, per poter usufruire dei vantaggi che con la legge odierna e con quelle precedenti sono stati a tale ruolo concessi. La verità è che noi legiferiamo per soddisfare esigenze e per sanare determinate situazioni; contemporaneamente, però, creiamo nuovi problemi e nuove situazioni, per le quali dovremo nuovamente intervenire con leggi particolari.

Dobbiamo continuare su questa strada?

Una risposta potrebbe darcela il Ministro della riforma che, però, continua ad essere assente ai lavori della nostra Commissione. Lui sa di essere impegnato a riferire alla nostra Commissione sullo stato dei lavori per la riforma dell'amministrazione. Il fatto che lui non sia presente indica o che gli studi richiedono più tempo di quello che aveva previsto, o che si è ritornati sulle vecchie posizioni e si vuol continuare a legiferare sui casi particolari. Se è così, io sento il dovere di chiedere che tutte le proposte di legge presentate dai colleghi della maggioranza e della opposizione siano esaminate, perché tutte quante tendono a chiarire e risolvere problemi che esistono nelle amministrazioni dello Stato e che o si risolvono con una disposizione generale o con leggi particolari.

Chiedo, inoltre, a lei, signor Presidente, di farsi interprete del desiderio della Commissione, che il Ministro partecipi ai suoi lavori, perché ci dica quale sia l'indirizzo che si vuol perseguire nella organizzazione dell'Amministrazione dello Stato.

Concludo, affermando che il mio gruppo voterà a favore di questa proposta di legge, nel testo unificato, sottolineando, tuttavia, che questo provvedimento crea nuove situazioni che dovranno essere affrontate, perché nuovi gruppi di personale faranno pressioni a che i loro problemi siano risolti con una nuova proposta di legge.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Indubbiamente quanto dice l'onorevole Nannuzzi risponde alla realtà dei fatti.

Per vero, anche noi auspichiamo — noi che viviamo nell'ambiente universitario — questa azione tendente a riordinare in linea generale tutta la legislazione riguardante la amministrazione.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In quanto alla osservazione dell'onorevole Nannuzzi, relativa all'assenza sistematica del Ministro per la riforma dell'amministrazione, debbo dire che il Ministro è occupato coi provvedimenti relativi al conglobamento degli assegni nello stipendio. Ultimato tale impegno, io sono certo che il Ministro frequenterà sistematicamente i lavori della Commissione affari costituzionali.

Per quanto riguarda le proposte di legge, a nome del Governo, dato il loro carattere equitativo nei riguardi del personale, tendente ad una migliore funzionalità dei servizi nei riguardi dell'Amministrazione, mi dichiaro favorevole all'ulteriore *iter* del testo unificato predisposto dal Relatore. Aderisco anche al parere negativo espresso dalla Commissione bilancio all'emendamento del Relatore, già contenuto nell'originale proposta Ermini.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento presentato.

NANNUZZI. Vorrei dare lettura dell'articolo aggiuntivo da me presentato e che ripete testualmente l'articolo 4 della proposta di legge dell'onorevole Gaetano Martino, n. 642:

« All'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è aggiunto il seguente comma:

« Al personale non insegnante delle Università e degli Isittuti di istruzione superiore, inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, vengono estese, a domanda, le disposizioni del secondo comma del presente articolo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, con le stesse modalità previste per il personale avventizio ».

Come si vede, si tratta solo di concedere al personale che si trova in determinate posizioni la possibilità di trasferimento nei ruoli aggiunti, ovviando alla discriminazione oggi esistente.

PRESIDENTE. Prendo atto dell'emendamento di cui tratteremo in sede di articoli.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Poiché il Relatore ed il rappresentante del Governo si rimettono a quanto già dichiarato, possiamo passare all'esame degli articoli sul testo unificato presentato dal Relatore.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è sostituito dai seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge, metà dei posti del ruolo di bibliotecari sono conferiti mediante concorso per esame speciale e per titoli da indirsi per la qualifica iniziale, riservato al personale che abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, funzioni di bibliotecario e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

L'esame speciale di cui al precedente comma consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono sostituiti dai seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge, il quaranta per cento dei posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso speciale per titoli riservato agli impiegati del ruolo ordinario della carriera esecutiva che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto: nonché agli impiegati – in possesso dell'anzidetto titolo di studio – che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1772, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

Inoltre, il 40 per cento dei posti è conferito mediante concorso per esame speciale, al quale potranno prendere parte:

a) gli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi sprovvisti del predetto diploma, purché siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad Archivista o equiparata e abbiano, alla data del 1° novembre 1961, una anzianità di servizio non inferiore a dieci anni;

b) coloro che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

L'esame speciale di cui al presente articolo, consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso.

I candidati che, in ciascuno dei predetti concorsi, siano compresi nella graduatoria degli idonei, potranno conseguire la nomina in rapporto ai posti eventualmente non coperti in base ai risultati dell'altro concorso ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 20 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è sostituito dai seguenti:

« Nella prima applicazione della presente legge i posti in aumento in ciascuno dei ruoli organici di cui alle tabelle *H*, *I* ed *L*, e risultanti disponibili dopo effettuate le promozioni delle varie qualifiche, potranno essere conferiti mediante concorsi per esame speciale da indire per la qualifica iniziale di ciascun ruolo e da espletare tra il personale in servizio nei rispettivi ruoli aggiunti e nelle rispettive categorie di impiego non di ruolo delle Segreterie universitarie, nonché tra il personale che per almeno due anni, alla data del 1° novembre 1961, abbia esercitato nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore statali funzioni proprie dei posti messi a concorso e che sia in possesso dei prescritti titoli e requisiti ad eccezione di quello del limite massimo di età.

L'esame speciale di cui al presente articolo consiste in un colloqui vertente sulle materie che saranno indicate nel bando di concorso ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, terzo comma, e 20, terzo comma, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, si osservano anche nei confronti di coloro che, trovandosi nelle condizioni di anzianità di servizio previste dalle disposizioni medesime, abbiano conseguito o conseguiranno la nomina in ruolo superiore a quello di provenienza sulla base dei risultati del primo concorso pubblico indetto, per i posti di ciascun ruolo delle Segreterie Universitarie, dopo la data del 1° novembre 1961.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il personale appartenente al ruolo organico della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie, con qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere e in possesso di laurea, che, alla data della presente legge, abbia svolto di fatto funzioni proprie dei ruolo di carriera direttiva degli uffici amministrativi delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, per almeno dieci anni, di cui almeno tre in qualità di diretto collaboratore o di sostituto del Direttore amministrativo, potrà essere trasferito, su domanda, nel ruolo predetto.

Il trasferimento sarà disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero.

Il personale così trasferito sarà collocato nel ruolo di carriera direttiva nella qualifica e con l'anzianità, utile a tutti gli effetti, corrispondenti a quelle di cui era provvisto nel ruolo di provenienza.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il personale ausiliario di ruolo organico che, al 1° novembre 1961, abbia esercitato, per almeno tre anni, mansioni proprie della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, potrà chiedere di essere inquadrato nel ruolo aggiunto della carriera medesima, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle modalità e delle condizioni previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 287, e dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

La norma di cui al precedente comma si osserva anche nei confronti del personale appartenente al ruolo organico del personale ausiliario, ai fini dell'inquadramento nel ruolo aggiunto dei tecnici ed infermieri esecutivi degli istituti universitari.

(*È approvato*).

Dopo questo articolo l'onorevole Nannuzzi ha presentato un articolo aggiuntivo di cui ha già dato lettura. Qual'è il parere del relatore?

DELL'ANDRO, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole e prendo atto che il caso non comporta maggior onere a carico del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal deputato Nannuzzi.

(*È approvato*).

Esso diviene, pertanto, l'articolo 7, e rimane così formulato:

ART. 7.

« All'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è aggiunto il seguente comma:

«Al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore,

inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, vengono estese, a domanda, le disposizioni del secondo comma del presente articolo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, con le stesse modalità previste per il personale avventizio ».

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Amatucci: Sospensione dei termini per la cessazione dal servizio degli impiegati del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena (1234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Amatucci: « Sospensione dei termini per la cessazione dal servizio degli impiegati del ruolo tecnico-sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena ».

Su di essa riferirò personalmente.

La proposta di legge, che nel suo contenuto originario mirava a sospendere, analogamente a quanto fatto per il personale ospedaliero con successive leggi, le dimissioni per sopravvenuti limiti di età del personale sanitario direttivo dei ruoli degli Istituti di prevenzione e pena, oggi, con l'approvazione di una legge che eleva i limiti di età dei primari e direttori sanitari degli ospedali a 70 anni, dovrebbe essere volta ad estendere gli stessi benefici al personale direttivo degli Istituti di prevenzione e di pena. Pertanto, in questo senso, mi riservo di presentare un articolo sostitutivo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BELOTTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si dichiara favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Comunico che sulla proposta di legge non è pervenuto il parere della Commissione bilancio, la quale, essendo scaduti i termini, a norma di regolamento si deve intendere abbia rinunciato ad esprimerlo.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

Nei confronti degli impiegati del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, si applicano le norme dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1962, n. 1552, prorogata con la legge 4 agosto 1963, n. 1011, per la parte che riguarda il mantenimento in servizio fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito ai limiti per la cessazione dal servizio stesso.

Propongo che detto articolo sia sostituito dal seguente:

« Gli ispettori generali sanitari e direttori capi appartenenti al ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, in servizio alla data della entrata in vigore della presente legge, sono trattenuti sino al compimento del 70° anno di età.

Gli impiegati di cui al precedente comma, in servizio alla data del 16 giugno 1964 ma collocati a riposo per raggiunti limiti di età prima della entrata in vigore della presente legge sono ricollocati, a domanda, nella qualifica e nella posizione di ruolo già da essi occupata e trattenuti in servizio sino al compimento del 70° anno di età ».

Pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

(*È approvato*).

Di conseguenza il titolo della proposta di legge dovrebbe essere così formulato:

« Elevazione dei termini per la cessazione dal servizio degli impiegati del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva della Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena ».

Pongo in votazione il titolo così modificato.

(*È approvato*).

Poiché il testo approvato è sostitutivo dell'intera proposta di legge, esso sarà trasmesso alla V Commissione Bilancio per il parere.

In seguito sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione delle proposte di legge:

IOZZELLI: « Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al

personale assunto sino al 31 dicembre 1962 nei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra delle intendenze di finanza » (526):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

ERMINI: « Modificazioni e integrazioni della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » (614):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 25
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Ariosto, Armato, Ballardini, Baroni. Belci, Bressani, Carcaterra, Colleselli, Corrao, D'Amato, Dell'Andro, De Mita, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Jacometti, Laconi, Lizzero, Luzzatto, Martuscelli, Nannuzzi, Nucci, Rosati e Tesauro.

Sono in congedo:

Cossiga e Malvestiti.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI